

Il fenomeno dell'ingiustizia sommaria dei social tramite le azioni di *callout*.

di **Stefano Gazzella**

Sommario. 1. Premessa. - 2. Le vesti digitali del boia. - 3. Oltre lo Stato di diritto. - 4. L'ipotesi di reato in forma associativa. - 5. Un fenomeno da tenere sotto osservazione.

1. Premessa.

Il termine *callout* fa riferimento ad una pratica attuata all'interno delle piattaforme social per attirare, o veicolare, l'attenzione pubblica nei confronti di illeciti o, il più delle volte, condotte non allineate con la morale comune. In origine, questa modalità d'azione è stata scelta da parte di attivisti con lo scopo di porre sotto i riflettori talune ingiustizie e sollevare così dei dibattiti su determinate tematiche. Sebbene negli intenti o nel migliore dei mondi possibili possa facilmente rientrare nel novero delle pratiche nobili e virtuose fino a diventare un meccanismo di responsabilità sociale, non è possibile però ignorarne taluni aspetti particolarmente critici e distorsivi. Soprattutto, nelle forme più distorte in cui si esprime nell'esporre dei contenuti per condannare tramite una *gogna social*¹ autori (veri o presunti) di determinate azioni avvalendosi dei canali dei *new media*.

La sua realizzazione deviata si svolge attraverso un'azione coordinata da parte di soggetti agenti con un elevato potere di influenza mediatica che può comprendere attacchi diretti o allusioni al fine di provocare una reazione da parte del pubblico ed aumentare così le conseguenze detrimenti nei confronti della reputazione del soggetto o dei soggetti individuati come obiettivo. Di fatto, la vittima viene così condannata alla morte sociale e lavorativa. Questo sistema è caratterizzato da un'aleatorietà intrinseca degli effetti, vista la correlazione con meccaniche sociali come il panico morale² alimentate e carburate dalle logiche degli algoritmi. Effetti che sono prevedibili e possono avere una rilevanza penale che non può di certo essere trascurata.

¹ <https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/05/17/gogne-social-e-condanne-senza-processo-una-storia-moderna-di-diritti/>

² Il termine deriva dagli studi del sociologo britannico Stanley Cohen, e viene utilizzato per la prima volta nel 1972 all'interno del libro *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*, venendo definito come "condizione o evento in cui una persona o un gruppo di persone finisce per essere indicato come una minaccia ai valori della società e ai suoi interessi".

Nel merito, l'elemento di maggiore criticità deriva da quel senso di ingiustizia percepita della condotta della vittima designata che si colloca come fondamento dell'azione. Il concetto è però di natura mercuriale, in quanto collegato a fattori quali allineamento morale e sensibilità individuale, e si trova ad assumere un carattere di dinamicità che ben si concilia con i contesti particolarmente accelerati dei social network. Molto meno si concilia con una giustizia realizzata secondo quelle caratteristiche di chiarezza e distinzione tanto care alla razionalità cartesiana che conferiscono stabilità e hanno il pregio di temperare deviazioni pericolose.

Nel metodo, la strumentalizzazione di una gogna social come strategia di giustizia privata digitale presenta alcuni prevedibili aspetti di fallimento. La scelta di esporre alcuni soggetti in quanto autori di opinioni o condotte divergenti rispetto al senso morale di un gruppo segue esclusivamente logiche punitive e non contempla il diaframma del giusto processo. Tutto questo impeto punitivo si pone ben distante anche dall'idea dissuasiva o retributiva della pena, dal momento che il carattere pur afflittivo della sanzione trova dei contrappesi. L'avvelenamento del senso di giustizia si attua così in più passaggi assumendo la forma di un processo spettacolarizzato, tutt'altro che terzo ed imparziale, quindi sommamente ingiusto. Infatti, nel momento in cui vengono preferite alcune facili scorciatoie quali l'avvalersi delle leve emotive, contare su bias cognitivi, o altrimenti puntare su dinamiche come l'effetto framing, ecco che ogni garanzia viene messa da parte sin dalla premessa. Il temperamento e la valutazione oggettiva cedono il passo alla volontà di attuare un'esecuzione pubblica che tradisce il senso stesso della giustizia così come la conosciamo, che nelle proprie ambizioni non pretenderà d'essere perfetta ma certamente *il meno imperfetta possibile*.

Quella che viene invece favorita è una giustizia sommaria accelerata, la cui realizzazione è in parte demandata alle dinamiche dei social per l'esecuzione di pene totalmente arbitrarie e sproporzionate.

Ecco così che ogni migliore intenzione, ove presente, recede e naufraga all'interno di un meccanismo che ingegnerizza l'esecuzione di una pena pubblica già stabilita in premessa. Lo scopo, infatti, non è quello di fare giustizia ma di aumentare al massimo la magnitudo di un castigo già predeterminato nell'an e con un *quantum* affidato al criterio del più dirompente possibile. Sul piano pratico, l'editto di pena viene così affidato all'alea della viralità.

2. Le vesti digitali del boia.

La superiorità morale, o **moral high ground**, in questi contesti non assume più di tanto la forma della veste del giudice quanto piuttosto quella del boia. Ogni azione punitiva viene così giustificata, purché colpisca e sia (*rectius*: divenga) esemplare. La vendetta si svolge così secondo un canone inverso,

rappresentando il presupposto e lo scopo dell'azione, facendosi *primus movens* e τέλος³

La pena social è comminata in modo praetergiudiziale, a meno che non si voglia azzardare l'ipotesi di considerare come giudizio un accordo all'interno di un gruppo più o meno ristretto in assenza di alcun contraddittorio e procedura. Cosa che è inimmaginabile anche per le forme più spinte del processo kafkiano. Il ruolo del giudice non ha così alcun motivo di emergere dal momento che l'occasione favorisce unicamente l'emersione di quello del boia. L'intero sistema si giova delle regole degli algoritmi, senza richiederne di ulteriori. Anzi, approfitta dei fallimenti cognitivi e della polarizzazione presso gli spettatori, i quali assumono la funzione di carburante per aumentare la magnitudo afflittiva della pena. E se qualcuno contesta il metodo, lo schema prevede l'estensione della condanna per simpatia. Ovviamente, senza alcuna possibilità di appello.

3. Oltre lo Stato di diritto.

Il funzionamento di questo sistema non si pone nei punti ciechi dello Stato di diritto, bensì al di fuori di esso. Pone le proprie coordinate all'interno di un metaverso sistematicamente costruito, che segue le ombre di un'idea di giustizia la cui conseguenza attua però in concreto una serie di condotte illecite anche penalmente rilevanti.

Nella sua espressione materiale, sono rilevanti tanto le fasi di coordinamento quanto di attuazione della campagna di *callout*. Ovviamente, tenendo in debita considerazione il contesto digitale in cui queste azioni si svolgono.

La selezione degli obiettivi, così come dei canali e delle modalità di svolgimento sono un momento funzionale all'attuazione delle azioni successive, esprimendone il necessario inizio programmatico. Mentre l'abuso degli strumenti di segnalazione dei social in modo strumentale per danneggiare l'attività del bersaglio è una condotta che si muove sul confine del penalmente rilevante, le azioni di disturbo come lo *shitposting*⁴ o l'organizzazione di una *shitstorm*⁵ possono facilmente dar luogo ad una pluralità successiva di ipotesi di reato quali diffamazione, calunnia, molestia, minaccia, cyberstalking ed istigazione.

Nel caso in cui si faccia ricorso all'impiego di contenuti alterati o generati con sistemi di intelligenza artificiale, è possibile incorrere nel novello reato di *deepfake* previsto e punito dall'art. 612-quater c.p. rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale". Qualora invece i sistemi di intelligenza siano invece impiegati o come mezzo insidioso o per aggravare le conseguenze del reato, dovrà essere valutato il ricorrere

³ Nella filosofia aristotelica, *télos* è lo scopo e fine ultimo, rielaborato da Christian Wolff come finalismo all'interno della visione giusnaturalistica.

⁴ <https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/shitposting/>

⁵ <https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/shitstorm/>

dell'aggravante contemplata dall'art. 61 comma 1, n. 11-undecies c.p. e non un titolo autonomo di reato.

L'azione di *callout* richiede anche una realizzazione attraverso la condivisione tramite social, con una molteplicità di soggetti agenti che intervengono per effetto di essere stati sollecitati dall'azione degli organizzatori e promotori della campagna. Tali soggetti ulteriori intervengono con condotte del tutto autonome, spesso, anche inconsapevoli di un disegno criminoso alla base. Ciò non fa venire meno la loro qualificazione come autori materiali di quelle singole condotte di aggressione o diffamazione per cui saranno chiamati a rispondere individualmente. Indubbio è però che l'azione abbia un disvalore penale ben differente rispetto a chi ha organizzato e promosso la campagna.

Per i soggetti che hanno organizzato e promosso la campagna di *callout* si può infatti parlare non solo di una partecipazione a titolo di concorso ma anche ipotizzare la commissione del reato in forma associativa previsto e punito dall'art. 416 c.p. che potrà essere contestato qualora ne ricorrano i presupposti. Ovviamente, la mera partecipazione ad un gruppo o ad una chat non è un elemento di per sé sufficiente, dal momento che la soglia di responsabilità soggettiva può emergere solamente in seguito ad un apporto materiale effettivo riferito anche ad una sola delle fasi di organizzazione e attuazione del disegno criminoso.

4. L'ipotesi di reato in forma associativa.

Certamente, è possibile ipotizzare un reato in forma associativa qualora ne ricorrano quei presupposti specifici già ampiamente definiti dalla giurisprudenza, quali il vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, l'indeterminatezza del programma criminoso e l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima ma idonea a realizzare gli obiettivi criminosi.

L'esistenza del vincolo associativo può certamente emergere dall'appartenenza ad una chat o un gruppo, ma il *quid pluris* deve essere ricercato nell'attribuzione o assunzione di ruoli e compiti nell'organizzare e dare esecuzione, anche tecnica, alle azioni di *callout*. La condivisione del programma criminoso e del metodo da impiegare nei confronti di una o più vittime diventa l'elemento di prova ulteriore da ricercare affinché possa emergere una forma associativa che deve trovare un riscontro all'interno dei messaggi scambiati all'interno del gruppo o delle azioni svolte in coordinamento.

5. Un fenomeno da tenere sotto osservazione.

Vista la potenzialità dannosa nei confronti delle singole vittime, il fenomeno dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione. A livello di prevenzione generale non è possibile trascurare come il mutamento dei tempi e dei contesti richiedano una capacità di adattare le norme già esistenti alle fattispecie che possono concretamente emergere. Questo non vuole intendere però che ci sia

la necessità di introdurre nuove fattispecie punitive, bensì l'applicazione – o l'adattamento - alla dimensione digitale di una serie di tutele cui provvede la normativa vigente.

Non è accettabile, infatti, che venga sostanzialmente riconosciuta la vigenza di uno stato di natura all'interno dei contesti digitali. Questo perché alcune delle pratiche descritte hanno avuto conseguenze di elevato impatto non solo nei confronti della dignità e reputazione delle vittime, per cui tutta l'antigiuridicità di tali condotte è emersa in modo lampante. Le più gravi sono state attestate da fatti di cronaca, comprendenti non solo la perdita di lavoro o l'isolamento sociale, ma anche depressione, suicidi tentati o realizzati.

Appare doveroso domandarsi se il problema sia più da ricercarsi nei punti ciechi del diritto penale o altrimenti dell'educazione digitale.